

**AGGIORNATO ALLE NUOVE REGOLE
ENTRATE IN VIGORE IL 1° GENNAIO 2023**

REGIME FORFETTARIO 2023

**LE RISPOSTE PER CAPIRE SE È
LA SCELTA FISCALE MIGLIORE**



Introduzione

Stai per avviare una nuova attività, ma ti spaventano i costi della partita IVA? Hai meno di 35 anni e vuoi conoscere quali agevolazioni ci sono? **Esiste la partita IVA agevolata per giovani e non solo! Si chiama Regime Forfettario!** In questa guida ti spiego come avviare una propria attività nel 2023 senza il solito bagno di sangue.

Il **Regime Forfettario** è accessibile a tutti coloro che hanno i requisiti richiesti, non solo ai giovani.

Aprire la partita IVA agevolata potrebbe rivelarsi l'opportunità ideale per realizzare i tuoi progetti: ti basta verificare di essere in possesso dei requisiti necessari e capire se, a conti fatti, sia la soluzione adatta per gli scopi che ti sei prefisso. Il nuovo regime forfettario può farti risparmiare molti soldi in termini di imposte e contributi. Questa guida è pensata proprio per chi si trova a compiere il passo decisivo per diventare un lavoratore autonomo e non vuole cominciare col piede sbagliato. Agile da consultare, ti aiuterà a compiere le scelte giuste, anticipando le domande che ti verranno in mente.

Sommario

Introduzione	2
Si dice regime forfetario o forfettario?	4
Regime forfettario: un po' di storia ...	6
I requisiti del regime forfettario	9
Regime Forfettario e partecipazione in società	15
Regime Forfettario e Lavoro dipendente	17
Flat tax 5 o 15%	20
Come si calcolano le imposte nel regime forfettario	22
Le semplificazioni del regime forfettario	27
IVA sugli acquisti e operazioni INTRA	29
Come compilare la fattura nel regime forfettario	31
Fattura Elettronica nel regime forfettario: le novità	32
Regime forfettario e corrispettivi elettronici	36
Opzione per il regime forfettario	38
Contribuenti in attività	39
Contribuenti che iniziano l'attività	39
Scegliere il regime ordinario	40
INPS e regime forfettario: come funziona lo sconto del 35%	41
Fuoriuscita dal regime forfettario	43
Clausola di salvaguardia	46
Il Commercialista Online	54



Si dice regime forfettario o forfettario?





Non è un dilemma che preclude l'adesione o meno al suddetto regime, ma sicuramente è una curiosità per arricchire il proprio bagaglio culturale. Si possono scrivere entrambe le forme **forfettario** e **forfetario**. Tale termine ha origine dall'aggettivo francese *forfaitaire*, italianizzato in forfaitario, forma ormai in disuso e modificatasi in forfetario per adattamento della grafia all'effettiva pronuncia. Ad oggi, per via del suono della parola, si è diffusa invece la versione con due lettere t: forfettario.





Regime forfettario: un po' di storia...





Il regime forfettario - inizialmente detto anche regime dei minimi 2016 - è stato introdotto dalla **Legge di Stabilità per il 2015** (Legge n. 190/2014), con decorrenza dal 1 gennaio 2015, quale unico regime agevolato destinato alle persone fisiche in possesso di determinati requisiti. Dal 2015, infatti, sono stati abrogati i seguenti regimi agevolati:

- II Regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000)
- II Regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, detto regime dei nuovi minimi (art. 27 co. 1 e 2 del D.L. n. 98/2011)
- II Regime agevolato per gli "ex minimi" (art. 27 co. 3 del D.L. n. 98/2011)

Successivamente - con il Decreto Milleproroghe - è stata prorogata fino al 31 dicembre 2015 la possibilità per le nuove attività di aderire al regime dei nuovi minimi.

La **Legge di Stabilità 2016** ha modificato il regime forfettario, aumentando il limite dei ricavi ed estendendo la possibilità di aderire a tale regime anche a coloro che già hanno un lavoro dipendente, ma con un reddito lordo annuo inferiore ai 30 mila euro. È stata infine introdotta un'aliquota del 5% per i primi cinque anni di attività dei nuovi business (c.d. Regime forfettario Start-up).



La **Legge di Bilancio 2019** è intervenuta ulteriormente innalzando la soglia di ricavi a 65.000 euro, senza alcuna differenza tra i differenti codici ateco, ed eliminando il tetto per i beni strumentali, per le spese di lavoro dipendente e il limite di reddito per i lavoratori dipendenti di 30.000 euro. In compenso ha introdotto nuove barriere all'ingresso.

La **Legge di Bilancio 2020** ha introdotto ulteriori modifiche.

Infine, la **Legge di Bilancio 2023** ha modificato la soglia di accesso e le regole per la fuoriuscita del regime agevolato al superamento della soglia di fatturato.

Analizziamo nel dettaglio tali interventi partendo proprio dai requisiti per accedere al regime forfettario 2023.





I requisiti del regime forfettario





Dal 2023 possono adottare il regime forfettario tutti i titolari di partita IVA che nel 2019 **non hanno superato il limite massimo di 85.000 euro di ricavi**. Possono, inoltre, aderire al regime forfettario anche i contribuenti che iniziano una nuova un'attività di impresa, arte o professione e che presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi per l'accesso al regime:

- II non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore

- II nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Il **nuovo regime forfettario 2023** unifica tutti i limiti prevedendo **un'unica soglia di ricavi o compensi** per tutti i codici ATECO pari a **85.000 euro**. Restano invariati, invece, i **coefficienti di redditività** da applicare all'ammontare dei ricavi o compensi per la determinazione del reddito imponibile da assoggettare a imposta sostitutiva.

Abrogato dalla Legge di Bilancio 2019 il limite, che fino al 2018, se superato, impediva l'accesso al regime forfettario. Infatti, fino al 2018 dovevano avere un costo complessivo degli stessi, al lordo degli ammortamenti, non superiore a 20.000 euro alla chiusura dell'esercizio.

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto due nuovi limiti che se superati impediscono di usufruire del regime forfettario:



- II i redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell'anno precedente devono essere inferiori a 30.000 euro;
- II le spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori, anche assunti secondo modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, non possono superare i 20.000 euro lordi.



Cause di esclusione

Non possono avvalersi del regime forfettario coloro che:

1. *si avvalgono di regimi speciali a fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito. Nella fattispecie, non sono compatibili i regimi speciali IVA riguardanti le seguenti attività:*

- II Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972)
- II Vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72)
- II Commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72)



II Editoria (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72)

II Gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72)

II Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);

II Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72 (articolo 74, sesto comma del D.P.R. n. 633/72)

II Agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, del D.P.R. n. 633/72)

II Agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge 413/91)

II Vendite a domicilio (articolo 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/73)

II Rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (articolo 36 del D.L. n. 41/95); agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del D.L. n. 41/95)

NOTA BENE

L'esercizio di un'attività esclusa dal regime forfettario, preclude l'accesso al regime per tutte le altre attività anche se non soggette a un regime speciale. Tuttavia, si ritiene opportuno evidenziare che i produttori agricoli, che rispettano i limiti



previsti all'articolo 32 del TUIR, sono titolari di reddito fondiario e, pertanto, non esercitando l'attività d'impresa, possono applicare il regime forfettario per le altre attività che intendono svolgere.

2. *non sono residenti, a eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea, o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.*
3. *effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi.*
4. *partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all'articolo 5 del TUIR.*
5. *sono soci di SRL / SRL che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.*

NOTA BENE

È possibile, tuttavia, accedere al regime nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una S.r.l. venga ceduta prima dell'inizio di una nuova attività che dà diritto all'accesso al regime forfettario. Conseguentemente, nel caso di inizio attività, è possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una S.r.l. venga ceduta nel corso dello stesso periodo di imposta, ma prima dell'accesso al regime forfettario. Analo-

gamente, non è preclusa l'applicazione del regime forfettario nelle ipotesi in cui la partecipazione sia acquisita nel corso dello stesso periodo di imposta, successivamente alla cessazione dell'attività per la quale il regime è stato applicato.

- 6.** *nel biennio precedente erano assunti come dipendenti o collaboratori e che intendano svolgere l'attività d'impresa o professionale in maniera prevalente nei confronti del precedente datore di lavoro*





Regime Forfettario e partecipazione in società





Tra le tante novità un aspetto molto importante riguarda l'impossibilità di accesso al regime forfettario per i contribuenti che sono soci di SRL.

Fino al 2018 non potevano accedere al regime forfettario i contribuenti soci di SRL trasparenti oppure che partecipavano a una società di persone o ad associazioni professionali. La nuova disciplina amplia la platea di soggetti esclusi dal regime forfettario eliminando la specifica di "SRL trasparenti" e quindi escludendo dal regime tutti i soggetti che detengono quote di partecipazione in SRL o SRLS.

Con un'importante precisazione: ***"non possono accedere al regime forfettario i contribuenti soci di SRL / SRL che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni"***.

Pertanto, possono adottare il regime forfettario i soci di SRL che non abbiano una partecipazione rilevante nella società oppure che esercitano un'attività diversa da quella esercitata dalla srl.



Regime Forfettario e Lavoro dipendente





Trattasi della clausola del regime forfettario che ha subito maggiori restyling.

Infatti, la **Legge di Stabilità 2015** precludeva l'accesso al regime forfettario per i lavoratori dipendenti, con la **Legge di Stabilità per il 2016** veniva introdotta la possibilità di accedere al regime forfettario anche per i lavoratori dipendenti e i pensionati con un reddito di lavoro dipendente e assimilato inferiore a 30.000 euro. La Legge di Bilancio 2019 ha ulteriormente modificato il regime forfettario per i lavoratori dipendenti, abrogando il divieto per coloro che hanno un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro e introducendo una nuova barriera all'ingresso: *"non possono adottare il regime forfettario coloro che nel biennio precedente erano assunti come dipendenti o collaboratori e che intendano svolgere l'attività d'impresa o professionale in maniera prevalente nei confronti del precedente datore di lavoro"*.

Da ultima, la **Legge di Bilancio 2020** ha reintrodotta il **limite massimo di reddito pari 30.000 euro**, riferito al reddito conseguito con l'attività di lavoro dipendente nell'anno precedente.

Di conseguenza, **per adottare il regime forfettario 2022 è necessario non aver percepito nell'anno 2019 redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (ad esempio pensioni) per un importo superiore a 30.000 euro**. Tale limite non rileva quando il rapporto di lavoro è cessato nel 2019.

Resta inalterata la barriera all'ingresso introdotta nel 2019 relativa all'impossibilità di rientrare nel regime forfettario per coloro che nel biennio



precedente **erano assunti come dipendenti o collaboratori** e che intendano svolgere l'attività professionale o d'impresa **in maniera prevalente** nei confronti del precedente datore di lavoro.

Fatta questa importante precisazione, **il Regime Forfettario rappresenta la scelta migliore per un lavoratore dipendente** in quanto, normalmente quando si adotta il **regime forfettario** non è possibile usufruire delle **detrazioni e deduzioni** previste per **l'IRPEF**. Fanno eccezione i contribuenti che hanno, oltre il reddito di lavoro autonomo, anche altri redditi assoggettati a IRPEF, quali per esempio redditi da lavoro dipendente.

In questo caso è possibile usufruire di tutti i vantaggi del **regime forfettario senza perdere le deduzioni e detrazioni IRPEF**. Il beneficio realizzato è doppio in quanto:

- II è possibile usufruire delle deduzioni e detrazioni IRPEF con il reddito di lavoro dipendente
- II il reddito di lavoro dipendente non si cumula con il reddito di lavoro autonomo



Flat tax 5 o 15%





Coloro che aderiscono al regime forfettario sono assoggettati a un'**imposta sostitutiva con aliquota del 15% (c.d. Flat tax 15%)**. In determinate circostanze, la **partita iva agevolata giovani** diventa ancora più appetibile. Infatti, beneficia di una riduzione dell'imposta sostitutiva che **per i primi 5 anni passa dal 15% al 5%**. Vediamo quando è possibile usufruire dell'agevolazione e aderire al **regime forfettario ultra agevolato**, cosiddetto **regime forfettario start-up**. I requisiti per aderire al **regime forfettario ultra agevolato sono i seguenti**:

- II non aver esercitato, nei tre esercizi precedenti all'apertura della partita IVA, un'altra attività di impresa, artistica o professionale (anche in forma associata o familiare).

ATTENZIONE: se nel triennio precedente l'apertura sono state svolte **prestazioni occasionali con ritenuta del 20%** non c'è alcun problema ad aderire al **regime forfettario start-up**

- II esercizio di un'**attività nuova** che non costituisca - in nessun modo - una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività precedente consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni
- II l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente a quello di riconoscimento del suddetto beneficio, non deve essere superiore ai limiti previsti per l'accesso al regime in oggetto qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto.



Come si calcolano le imposte nel regime forfettario





Una delle principali novità introdotte dal regime forfettario rispetto ai precedenti regimi fiscali agevolati riguarda proprio la **modalità di determinazione del reddito da assoggettare a tassazione**.

Il reddito da assoggettare a imposta sostitutiva si calcola **applicando ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo d'imposta il coefficiente di redditività previsto per i diversi codici attività ATECO**. Al reddito così determinato, occorre detrarre i contributi previdenziali versati nell'anno di riferimento, e applicare un'imposta sostitutiva pari al 5% o al 15%.

ESEMPIO PRATICO

Prendiamo in considerazione un'attività di eCommerce con incassi lordi pari a 30.500 euro (vale a dire, scorporando l'IVA in caso di regime ordinario, ricavi pari a 25.000 euro).

L'INPS versata nell'anno precedente ammonta a 3.529,06 euro e gli ipotetici costi di acquisto si aggirano intorno ai 10.000 euro. È bene precisare che per l'attività di eCommerce, nel regime forfettario, è previsto un limite di ricavi di 50.000 euro, un coefficiente di redditività pari al 40% e inoltre non è possibile dedurre i costi e detrarre l'IVA sugli acquisti.

Vediamo le differenze nella seguente tabella



	REGIME FORFETTARIO	REGIME ORDINARIO	RISPARMIO
REDDITO	$30.500 * 40\% = 12.200$	$(25.000 - 10.000) = 15.000$	
ONERI DEDUCIBILI	3.529,06	3.529.06	
IMPONIBILE FISCALE	8.670,94	11.471	
IRPEF NETTA		1.758	
ADD.LI IRPEF 2%		229	
IMP. SOST. 15%	1.301		
TOTALE IMPOSTE	1.301	1.987	686
IVA INCASSATA	5.500		
IVA SUGLI ACQUISTI	2.200		
RISPARMIO IVA	3.300		3.300
RISPARMIO TOTALE			3.986



Nell'esempio formulato, è evidente quanto convenga adottare il regime forfettario in alternativa a quello ordinario, ottenendo un risparmio totale di 3.986 euro. Tale convenienza, se rapportata a una nuova attività con aliquota al 5%, risulterebbe persino maggiore. Un ulteriore risparmio, per completezza di informazione, deriva dallo sconto contributivo previsto nella Legge di Stabilità 2016 pari al 35% dei contributi INPS fissi.

Si riporta di seguito una tabella in cui sono riepilogati i coefficienti di redditività previsti per i diversi codici ATECO.



GRUPPO DI SETTORE	ATTIVITÀ ATECO 2007	COEFFICIENTI DI REDDITIVITÀ
Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	86%
Intermediari del commercio	46.1	62%
Attività dei servizi di al- loggio e di ristorazione	(55 - 56)	
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assi- curativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	78%
Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	67%



Le semplificazioni del regime forfettario





Le principali agevolazioni del regime forfettario sono:

- II Esclusione dall'applicazione dell'IVA per le operazioni attive e indetraibilità dell'IVA sugli acquisti
- II Non assoggettamento a ritenuta d'acconto dei compensi
- II Esclusione dall'applicazione di studi di settore
- II Esonero dall'obbligo di emissione della fattura elettronica se il fatturato è inferiore a 25.000 euro e per le nuove partite IVA forfettarie, ma solo fino al 2024
- II Esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA, sia reddituali
- II Esclusione dall'IRAP
- II Esonero dalla presentazione della comunicazione di operazioni rilevanti ai fini IVA (il cosiddetto "spesometro")
- II Esonero dall'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori aventi sede nei Paesi iscritti nella black list



IVA sugli acquisti e operazioni INTRA





Nel regime forfettario il contribuente non può recuperare l'IVA sugli acquisti che pertanto restano un costo. Per gli acquisti INTRA, stante l'impossibilità di detrarre l'IVA sugli acquisti, il contribuente forfettario deve attenersi a specifiche direttive.

- II Gli acquisti UE effettuati - entro la soglia di 10.000 euro - dal contribuente che ha aderito al regime forfettario saranno assoggettati a imposta nel paese di provenienza del bene. In questo caso, il contribuente forfettario **non ha l'obbligo di iscriversi al VIES, né di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat**, salva la possibilità per lo stesso di optare per l'applicazione dell'imposta in Italia anche prima del raggiungimento della menzionata soglia
- II qualora si superi la soglia dei 10.000 euro, il contribuente deve:

- **iscriversi al VIES**

- integrare la fattura ricevuta dal fornitore UE, senza diritto alla detrazione dell'IVA e versare la relativa IVA entro il 16 del mese successivo.
- compilazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari



Come compilare la fattura nel regime forfettario





FATTURA ELETTRONICA NEL REGIME FORFETTARIO: LE NOVITÀ

Dal 1° luglio 2022 è scattato l'obbligo di fattura elettronica anche per le partite Iva in regime forfettario.

La misura è contenuta nel Decreto legge n. 36/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2022.

L'obbligo, però, non riguarda tutti i forfettari, ma solo quelli che nell'anno precedente hanno percepito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro.

NOTA BENE:

Progressivamente l'obbligo sarà esteso a tutti i forfettari.

DAL 1° LUGLIO 2022

La fatturazione elettronica è già un obbligo per le partite Iva. La nuova norma estende, dal 1° luglio 2022, l'obbligo anche a nuove categorie di soggetti di titolari di partita Iva che finora erano rimasti esclusi, ossia le partite Iva in regime forfettario.

DAL 2024 OBBLIGO ESTESO A TUTTI

Dal 1° luglio 2022 l'obbligo scatta per le partite Iva in regime forfettario che nell'anno precedente hanno avuto redditi/ricavi superiori a 25.000 euro.

A partire dal 1° gennaio 2024 l'obbligo riguarderà i restanti soggetti, rendendo la fatturazione elettronica l'unica modalità prevista per le partite Iva.



La norma prevede anche un regime transitorio: da luglio a settembre 2022 le fatture potranno essere emesse entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

LE ESCLUSIONI

Dal 1° luglio 2022, oltre all'esclusione prevista per i soggetti che nel 2021 non hanno superato i 25.000 euro di ricavi, c'è anche quella che riguarda gli operatori del settore sanitario che, per vincoli in materia di privacy imposti dal Garante, non possono emettere fattura elettronica per le prestazioni professionali i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. Esclusi anche i piccoli produttori agricoli che non sono tenuti, in generale, a fatturare.

Analogamente a quanto avveniva per i contribuenti minimi, sulle fatture emesse di importo superiore a 77,47 euro occorre applicare l'imposta di bollo di 2 euro riportando questa dicitura: "Imposta di bollo assolta sull'originale". In appendice si riportano alcuni fac-simile di fattura nel regime forfettario.

ATTENZIONE: *Per coloro che sono tenuti alla fattura elettronica, sulle fatture emesse di importo maggiore ad euro 77,47 occorre applicare la marca da bollo virtuale riportando la seguente dicitura: "Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014"*



Per emettere correttamente una fattura, e quindi anche nel **regime forfettario**, occorre riportare gli elementi essenziali indicati all'art. 21 del DPR. N.633/1972. Più precisamente:

1. nome e cognome o ragione sociale
2. sede dell'attività
3. numero di **partita IVA**
4. **codice fiscale**
5. **dati fiscali del cliente**: nome e cognome o ragione sociale, indirizzo completo, numero di partita IVA e codice fiscale
6. indicazione della **dicitura "Fattura"** e il **numero**: ciascuna fattura deve essere numerata in ordine progressivo dall'emittente
7. **data** di emissione
8. descrizione del **prodotto / servizio ceduto**: natura, qualità e quantità; se trattasi dell'erogazione di un servizio, occorre descriverlo cercando essere il meno vaghi possibile nella descrizione dell'attività prestata onde evitare future contestazioni
9. aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro



Per coloro che aderiscono al regime forfettario, la fattura deve riportare le seguenti diciture:

- II *"Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'articolo 1, comma 58, Legge n. 190/2014, regime forfetario."*
- II *"Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto come previsto dall'art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014".*

Analogamente a quanto avveniva per i contribuenti minimi, sulle fatture emesse di importo superiore a 77,47 euro occorre applicare l'imposta di bollo di 2 euro riportando questa dicitura: *"Imposta di bollo assolta sull'orig-inale"*. In appendice si riportano alcuni fac-simile di fattura nel regime forfettario.



Regime forfettario e corrispettivi elettronici





L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi riguarda anche i soggetti che adottano il **Regime Forfettario**, nonostante questi ultimi non addebitino l'IVA.

Dal 2020, anche i titolari di partita iva forfettaria, sono tenuti ad adempiere all'obbligo di memorizzare e inviare i corrispettivi.

Di conseguenza non potranno più avvalersi dello scontrino e della ricevuta fiscale, sostituiti dal "documento commerciale" che funge da quietanza da rilasciare al cliente.



Opzione per il regime forfettario





CONTRIBUENTI IN ATTIVITÀ

Poiché il regime forfettario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un'attività d'impresa, arte o professione vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva con il modello AA9/12 o successiva con la dichiarazione annuale (cfr. circ. n. 6/E del 2015). Tali soggetti sono tuttavia obbligati a inviare apposita comunicazione telematica all'INPS entro il 28 febbraio di ogni anno, qualora interessati a fruire del regime contributivo agevolato.

CONTRIBUENTI CHE INIZIANO L'ATTIVITÀ

I contribuenti che avviano un'attività d'impresa, arte o professione (e che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l'applicazione del regime in esame) hanno l'obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12). Tale comunicazione non è opzionale, trattandosi di un regime naturale, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici. L'omessa indicazione - nella dichiarazione di inizio attività - dell'intenzione di applicare il regime forfettario non preclude l'accesso al regime medesimo.



SCEGLIERE IL REGIME ORDINARIO

I contribuenti che, pur avendo i requisiti necessari per il regime forfettario, non intendono usufruire di esso, possono comunque optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e adottare le imposte sul reddito nei modi ordinari. Determinante, quindi, al fine della validità dell'opzione, è il comportamento in ultima istanza da parte del contribuente. La preferenza del regime ordinario deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale, che si presenta a seguito della scelta operata. Per esempio, se si decide di seguire questa via a partire dal periodo d'imposta 2016, la comunicazione va trasmessa col modello IVA 2016. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per gli anni a venire, fin tanto che permane l'applicazione concreta della scelta operata.



INPS e regime forfettario: come funziona lo sconto del 35%





La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un'agevolazione contributiva riservata ai contribuenti forfettari. L'agevolazione prevede una riduzione dei contributi INPS per le ditte individuali che adottano il Regime forfettario. Essa consiste nella **riduzione** del 35% dei contributi da versare alla Gestione Commercianti e Artigiani. Il termine per richiedere la **riduzione contributi INPS** scade il 28 febbraio di ogni anno.

Vediamo in cosa consiste lo sconto INPS.

Normalmente, una **Ditta Individuale versa annualmente** 3.777,84 euro (così suddivisi: 3770,40 euro a titolo di IVS e 7,44 euro a titolo di maternità) di contributi fissi che coprono il cosiddetto reddito minimale pari a 15.710 euro. Superata questa soglia di 15.710 euro, sul reddito eccedente si versano ulteriori contributi in forma percentuale con un'aliquota di circa il 23% (fino a una soglia di circa 46.123 euro oltre la quale si verserà il 24% circa).

Per effetto della riduzione contributiva, per i **contribuenti forfettari i contributi INPS** dovuti sul minimale **sono pari a 2.458,20 euro**.

ATTENZIONE. Per i professionisti iscritti alla gestione separata INPS non ci sono riduzioni di aliquota.



Fuoriuscita dal regime forfettario





Il regime forfettario non è più valido a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti previsti (per esempio, il superamento della soglia dei ricavi). Cioè quando si verifica una delle condizioni di esclusione.

A differenza del regime fiscale di vantaggio di cui al DL n. 98 del 2011, fino al 2022 non era più contemplata la cessazione del regime in corso d'anno. Il contribuente fuoriuscito dal regime forfettario - dall'anno successivo - doveva per forza applicare il regime ordinario sia di tassazione, sia contributivo; perdendo anche l'agevolazione INPS.

La **legge di bilancio 2023** ha introdotto un'importante novità ovvero:

« Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite »



Di conseguenza, per coloro che superano il limite di fatturato di 85,000 si possono verificare le seguenti casistiche:

- **superamento della soglia di 85,000 euro**, senza sfiorare il tetto di ricavi/compensi di euro 100.000: la fuoriuscita dal regime agevolato si verifica a partire dall'anno successivo;
- **superamento del tetto di ricavi/compensi di 100.000 euro**: la fuoriuscita dal regime forfettario avviene immediatamente, quindi il titolare di partita iva cesserà di avere la tassazione agevolata al 15% e dovrà emettere fatture con applicazione dell'Iva.

Attenzione! La fuoriuscita dal regime forfettario non preclude di accedervi nuovamente in seguito, nel caso in cui siano nuovamente rispettati i parametri stabiliti.



Clausola di salvaguardia





Dal 2016 il nuovo regime forfettario è l'unico regime agevolato esistente.

Tuttavia, coloro che fino al 2015 hanno adottato il regime dei nuovi minimi possono continuare a utilizzarlo fino alla scadenza naturale (ovvero il completamento del quinquennio e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età), fermo restando la possibilità di optare per l'applicazione del nuovo regime forfettario, quando si ritiene convenga maggiormente.





Fac-simile fattura in regime forfettario

Si riportano di seguito vari esempi
di fattura regime forfettario.





Fac-simile fattura regime forfettario consulente aziendale

Si riporta di seguito un **fac-simile fattura regime forfettario** emessa da un consulente informatico per un importo superiore a euro 77,47 euro:

Signor Tizio
Via Cavour 1
00145 Roma (RM)
C.F./P.I. : 98765432101

Egr. **Caio**
Via Garibaldi 3 - Roma
P.IVA 12345678901

Fattura **n° 1** del 15/07/2018

Consulenza software prestata per vostro conto nel periodo di giugno 2018

Imponibile	Euro 200,00
Rivalsa INPS 4%	Euro 8,00
Netto a pagare	Euro 208,00

Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014.

Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014. Imposta di bollo da 2 euro assolta sull'originale per importi maggiori di 77,47 euro.



Modello fattura regime forfettario per commerciante / artigiano

Si riporta di seguito un **fac simile fattura** emessa
da un **eCommerce** che adotta il **regime forfettario**:

Signor Tizio
Via Cavour 1
00145 Roma (RM)
C.F./P.I. : 98765432101

Egr. **Caio**
Via Garibaldi 3 - Roma
P.IVA 12345678901

Fattura **n° 1** del 15/07/2016

Descrizione bene ceduto o servizio prestato

Imponibile

Euro 60,00

Netto a pagare

Euro 208,00

Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della
Legge n. 190/2014, regime forfettario.



Fac simile fattura nel regime forfettario procacciatore di affari ENASARCO

Si riporta di seguito un **fac-simile fattura** emessa da un **procacciatore di affari** che adotta il **regime forfettario** iscritto all'**ENASARCO**:

Signor Tizio

Via Cavour 1

00145 Roma (RM)

C.F./P.I. : 98765432101

Egr. **Caio**

Via Garibaldi 3 - Roma

P.IVA 12345678901

Fattura **n° 1** del 15/07/2016

Descrizione prestazione

Imponibile	€ 200,00
- quota previdenziale ENASARCO (- 8%)	€ 16,00
+ bollo	€ 2,00
Netto a pagare	€186,00

Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, regime forfettario.

Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014. Imposta di bollo da 2 euro assolta sull'originale per importi maggiori di 77,47 euro.



Fac-simile fattura nel regime forfettario libero professionista iscritto albo

Si riporta di seguito un **fac-simile fattura** emessa da un **libero professionista** iscritto al proprio albo di appartenenza, in questo caso commercialista, che adotta il **regime forfettario 2018**:

Signor Tizio
Via Cavour 1
00145 Roma (RM)
C.F./P.I. : 98765432101

Egr. **Caio**
Via Garibaldi 3 - Roma
P.IVA 12345678901

Fattura **n° 1** del 15/07/2016

Consulenza contabile, fiscale e tributaria prestata per vostro conto nel periodo di giugno 2016

Imponibile	€ 50,00
Cassa di previdenza 4%	€ 2,00
Netto a pagare	€ 52,00

Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, regime forfettario.

Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014.



Fac-simile fattura infermiere libero professionista con cassa ENPAPI

Si riporta di seguito un **fac-simile fattura** emessa da un **libero professionista** iscritto al proprio albo di appartenenza, in questo caso commercialista, che adotta il **regime forfettario 2018**:

Michele Rossi
Viale della Liberazione 1 Milano (MI)
Codice fiscale:
Partita IVA:

Nome e cognome del cliente\ ragione sociale
Via de Gasperi 1
Genova
Codice fiscale:
Partita IVA:

Documento: FATTURA n° 1

Data: 01/02/2019

... Descrizione prestazione ...

Compenso professionale	€ 100,00
IVA	€ 0,00
Contributo integrativo ENPAPI	€ 4,40
Totale documento	€ 104,40
+ Marca da bollo	€ 2,00
Netto a pagare	€ 106,40

Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.1, comma 58, Legge 190/2014, regime forfettario; operazione senza applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'art.1, comma 67, Legge 190/2014

Applicata marca da bollo da 2 euro sull'originale se l'importo della fattura supera 77,47 Euro.



Fac-simile fattura nel regime forfettario libero professionista iscritto albo obbligato alla fatturazione elettronica

Si riporta di seguito un fac-simile fattura emessa da un libero professionista iscritto al proprio albo di appartenenza, in questo caso Avvocato, che adotta il regime forfettario 2022:

Avvocato Tizio
Via Cavour 1 00145 Roma (RM)
P.I. : 98765432101

Egr. Caio Via Garibaldi 3
Roma P.IVA 12345678901

FATTURA n° 1 del 15/07/2022

Consulenza legale prestata per vostro conto nel periodo di giugno 2022

Imponibile	€ 1,000,00
Cassa forense 4%	€ 40,00
Bollo	€ 2,00
Netto a pagare	€ 1,042,00

Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, regime forfettario. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del DPR 642/1972 e del DM 17/06/2014

Chi siamo

Siamo un team di professionisti affiatati ed esperti in varie aree di competenza, che garantisce servizi precisi e puntuali a prezzi competitivi. Offriamo soluzioni pratiche a problemi contabili, fiscali e societari. Il nostro obiettivo è semplice e chiaro: gestire con la massima efficienza e disponibilità piccole e grandi imprese, professionisti e artigiani. ilcommercialistaonline.it è un sito internet e un servizio telematico fatto da persone vere, di cui puoi fidarti. Un'alchimia che fonde l'esperienza della nostra squadra di professionisti in contabilità e paghe, rappresentanze fiscali e consulenze legali, con la convenienza e la comodità del web.

nota biografica dell'autrice

Michela Edma Vernieri Cotugno è nata a Napoli ed è cresciuta in una piccola cittadina molisana, precisamente Venafro dove ha studiato fino al diploma. Ha completato gli studi universitari a Siena e successivamente ha lavorato a Napoli, Milano e Roma per poi ritornare nell'amato Molise, dove attualmente vive con i suoi tre splendidi figli e suo marito Giuseppe. La passione per la scrittura è nata dal desiderio di divulgare concetti complicati come il fisco rendendoli accessibili a tutti.

Vuoi restare sempre aggiornato su bonus,
agevolazioni, tasse e novità fiscali?

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Ti scriveremo 2 volte a settimana, zero spam.

Visita il nostro sito

<https://www.ilcommercialistaonline.it/newsletter/>

e compila il form: ti chiediamo solo nome e indirizzo email.

Se vuoi aprire la partita iva, ma hai ancora dei dubbi,
prenota una consulenza personalizzata!

Per te a un prezzo speciale! Per maggiori info visita la pagina:

<https://www.ilcommercialistaonline.it/consulenza-personalizzata-2022/>



Il Commercialista Online.it

Viale Vittorio Emanuele III, 66 - 86079 Venafrò (IS)

Tel. 0865.901605

www.ilcommercialistaonline.it

info@ilcommercialistaonline.it

